

<b>ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI</b>	
Titolo abilitativo	CIL
Fonte normativa	Art 6, comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010
Ambito di applicazione	le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; (lett. b) art. 6) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (nuove pavimentazioni), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (lett. c) art. 6) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (lett. e) art. 6) <b>N.B. per impianti energetici da fonti rinnovabili vedere titoli specifici</b>
Regime contributivo (oneri)	gratuito
Diritti di segreteria	€ 50,00
Procedura nei confronti del Comune	Occorre inviare una semplice comunicazione preventivamente all'inizio dei lavori
Stampato	Modello CIL
Sanzioni	Nell'ipotesi di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l'intervento è ancora in corso; Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.
Sanatoria	Per l'eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. (per la mancata comunicazione di lavori eseguiti prima del 26 maggio 2010 non è applicabile la sanzione dei 258 euro). Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l'intervento è ancora in corso; Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.
Inizio lavori	Al momento della comunicazione. Validità anni 3 dalla presentazione
Durata del titolo	Validità anni 3 dalla presentazione
Varianti	Può essere eseguita presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori.
Fine lavori	Nessun obbligo di comunicare la fine lavori. E consigliabile indicare la data presunta di fine lavori nel modello
Aggiornamento catastale	Obbligatorio se l'intervento cambia la consistenza, l'attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Note	Eventuali nuovi lavori (non previsti) sono soggetti ad una nuova

	Comunicazioni da inviarsi prima del loro inizio. Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuova comunicazione per ultimazione opere, prima della scadenza del titolo originario.
--	--